

Relazioni sindacali, cortocircuito in tribunale

Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan

Quali soggetti vanno coinvolti nelle relazioni sindacali delle Pa? Domanda diffusissima dopo la mancata sottoscrizione della Cgil al contratto 2022/24 delle Funzioni locali.

La contrattazione collettiva identifica nelle organizzazioni firmatarie i soggetti destinatari di informazione, confronto e contrattazione decentrata. La lettera della norma è chiara: chi non ha firmato il contratto nazionale è escluso dalle relazioni di secondo livello, mentre tutti i componenti della rappresentanza aziendale vanno coinvolti: lettura confermata dall'Aran nell'orientamento 37180 del 14 aprile.

Tutto risolto? No. La sentenza del Tribunale di Roma 744/2025 aveva espresso un orientamento parzialmente diverso, giudicando legittimo il limite alla contrattazione decentrata ma non l'esclusione dei non firmatari da informazione e confronto. Mentre per la decentrata l'articolo 43 del Dlgs 165/2001 rimette al contratto nazionale l'individuazione dei sindacati ammessi, per l'informazione e il confronto nessuna norma indica la perimetrazione dei soggetti sindacali.

Una pronuncia del Tribunale di Potenza, del 31 marzo scorso, riprendendo le motivazioni dei giudici romani ha disapplicato la norma contrattuale che identifica i «soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa aziendale» (articolo 9, comma 3 del contratto della sanità) e dichiara antisindacale l'esclusione del non firmatario da decentrata, informazione e confronto. La motivazione è meno chiara del dispositivo confermando che l'individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa «è rimessa al livello della contrattazione nazionale dall'articolo 43 del Dlgs 165» mentre mancano norme che limitino il diritto a informazione e confronto ai medesimi soggetti sindacali firmatari. Ma il dispositivo è chiaro: è ammesso ai tavoli anche chi non ha firmato il contratto nazionale.

Al contrario, il Tribunale di Reggio Emilia (1434/2025) ha ribadito la legittimità delle clausole che circoscrivono il diritto alla decentrata ai soli firmatari e condannato come comportamento antisindacale l'estensione dell'invito anche ai non firmatari.

Che fare? In un quadro così complesso, entrambe le decisioni rischiano di esporre a un contenzioso. Sul da farsi l'Aran non ha dubbi e sottolinea che la Pa ha l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni contrattuali e non ha la facoltà di «elaborare autonome letture interpretative in contrasto con il dato letterale delle clausole contrattuali» (articolo 40, comma 4, Dlgs 165/2001), ricordando anche il rischio di responsabilità erariale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

